COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 18 del 08 febbraio 2008

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Campania - Barbato Assunta C/Comune di Carinaro - Rinvio.

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **otto** del mese di **febbraio** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore		SI
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore	SI	
- Capoluongo Bruno	Assessore		SI
	TOTALE	**5**	**2**

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **M. Giuseppina D'Ambrosio**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Campania – Barbato Assunta C/Comune di Carinaro - Rinvio.

Premesso che:

In data 21.01.2008 con prot. n. 628 veniva notificato al Comune di Carinaro ricorso dinanzi al TAR Campania promosso dalla sig.ra Barbato Assunta, per l'annullamento della ordinanza n. 61 del 23.11.07 di demolizione di opere abusive; di ogni altro atto presupposto e conseguente; dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 49/07; del verbale di accertamento di violazione urbanistica e di sequestro prot. n. 641/G;

Ritenuta l'opportunità per l'Ente di resistere nel giudizio sopraindicato, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, alla luce della relazione tecnico - amministrativa redatta dal Resp. UTC in data 04.02.2008;

Atteso tuttavia che vi è una disponibilità di fondi, sul competente capitolo di bilancio, pari ad €. 1.000,00, come tale insufficiente a coprire le spese legali necessarie;

Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Rinviare la decisione di costituzione nel giudizio di cui in premessa, atteso che l'eseguità delle risorse finanziarie al momento disponibili, non consentono di far fronte alle spese legali e di giudizio.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Campania – Barbato Assunta C/Comune di Carinaro - Rinvio.

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Ufficio Legale dott.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Carinaro 08.02.2008

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
dott.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio finanziario, Arturo Barbato, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Carinaro _____

Il Responsabile del Servizio
Arturo Barbato

Parere di cui all'articolo 39 dello Statuto Comunale

Il Segretario comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Carinaro 08.02.2008

Il Segretario Comunale
Dott.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicata in oggetto, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1- del D.L.gs n. 297/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Rinviare la decisione di costituzione nel giudizio di cui in premessa, atteso che l'eseguità delle risorse finanziarie al momento disponibili, non consentono di far fronte alle spese legali di giudizio.